



Università
degli Studi di
Messina

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. L'Università degli Studi di Messina - di seguito indicata soltanto Università - in attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 17 luglio 1999, n.297, alla legge 30 dicembre 2010, n.240, e al D.M. di attuazione 10 agosto 2011, n.168, in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica, favorisce e promuove la nascita di società di capitali finalizzate all'utilizzazione industriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca per lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie o indirizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. L'oggetto sociale delle società deve essere coerente con le funzioni istituzionali di Terza Missione dell'Ateneo e aderente alle finalità di ricerca e trasferimento tecnologico.
2. Il presente Regolamento, pertanto, pone i principi e disciplina:
 - i requisiti e le modalità di accreditamento delle società *spin-off* (d'ora innanzi *spin-off*) presso l'Università;
 - la gestione della procedura di accreditamento;
 - le condizioni e le modalità per il mantenimento dell'accREDITAMENTO;
 - i criteri generali per la disciplina dei rapporti tra l'Università e gli *spin-off*;
 - le modalità di accesso degli *spin-off* ai servizi messi a disposizione dall'Università al fine di favorirne la nascita e lo sviluppo;
 - le modalità, le condizioni e i limiti per la partecipazione dell'Università e del personale dipendente dalla stessa alle suddette società.
3. Sono definiti "*spin off* universitari", quelle società aventi lo scopo di cui al comma 1, nelle quali l'Università sia titolare di quote di partecipazione.
4. Sono, altresì, definiti "*spin off* accademici", quelle società, aventi lo scopo di cui al comma 1, nelle quali l'Università non abbia sottoscritto una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

ART. 2

SOCI

1. L'accreditamento di uno *spin off* può essere proposto da uno o più docenti e/o ricercatori in servizio presso l'università. I soggetti proponenti devono partecipare al capitale sociale dello *spin off* ed assumono la qualità di soci fondatori.
2. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello *spin off*:
 - a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di ricerca e borse di studio;
 - b) laureati, specializzati e dottori di ricerca da non più di 18 mesi, impegnati in attività di ricerca coerente con l'oggetto sociale societario, certificata da uno dei soggetti proponenti.
2. A garanzia della buona riuscita dell'iniziativa, del perseguimento degli obiettivi prefissati e dell'immagine dell'Ateneo, i proponenti dovranno impegnarsi a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello *spin off*. Solo in caso di gravi motivi di salute o familiari, le quote potranno, a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, essere cedute ad altri soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Possono essere soci degli *spin off* persone fisiche o giuridiche, interne all'Università od esterne ad essa, nonché enti pubblici e privati, appartenenti al mondo dell'impresa, della finanza e delle istituzioni.
4. In caso di *spin off* universitari, devono essere rispettati i principi di evidenza pubblica per la scelta dei soci privati, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d. lgs. n.175/2016.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' E PRINCIPI

1. Il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i Direttori dei Dipartimenti didattici, i componenti del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin off*. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione di uno *spin off*, del quale non sia socio o proponente.
2. I docenti soci dello *spin off* possono assumere cariche direttive e amministrative nella società e possono prestare a favore della stessa la propria attività retribuita. Il professore e/o ricercatore a tempo pieno, socio dello *spin off*, dovrà richiedere l'autorizzazione ad assumere le predette cariche e per lo svolgimento delle predette attività in favore della società, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni del personale docente. In tal caso non si applicano i limiti previsti dal predetto Regolamento per le attività soggette ad autorizzazione. Lo svolgimento di tali attività, tuttavia, non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente adempimento dei compiti istituzionali. L'assunzione di cariche societarie all'interno di uno *spin off* può avere durata massima pari a quella prevista dall'art. 10 del presente regolamento.
3. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, non socio, che intende collaborare con lo *spin off* a qualsiasi titolo dovrà richiedere l'autorizzazione prevista dalle normative

vigenti secondo il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni del personale docente.

4. Gli assegnisti di ricerca ed i titolari di borse di studio potranno svolgere attività in favore dello *spin off*, retribuita o non retribuita, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di riferimento e nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

5. I dottorandi di ricerca potranno svolgere attività in favore dello *spin off*, retribuita o non retribuita, sentito il tutor, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato e nel rispetto dell'art. 20, comma 11, del Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università.

6. Il personale tecnico-amministrativo potrà svolgere in favore dello *spin off* attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale.

7. Nel caso di *spin off* universitari, personale docente e tecnico-amministrativo può rivestire l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dello *spin off* su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in rappresentanza della stessa.

8. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di *spin off* non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni derivanti dal rapporto di lavoro con l'Università. È fatto espresso divieto al professore e/o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di *spin off* di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Ateneo, ivi compresa l'attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazioni a tariffario per conto terzi. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. Qualora la partecipazione alle attività della società, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici, di ricerca o terza missione, risulti in concorrenza con l'attività istituzionale dell'Università o in caso di situazioni di conflitto di interesse, deve essere immediatamente data tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento ospitante lo *spin off* e, contestualmente, l'attività prestata presso la società deve essere interrotta, salvo, in ogni caso, il diritto di conservare la propria, eventuale, partecipazione sociale.

ART. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TERZA MISSIONE

E' istituita la "Commissione Terza Missione", presieduta dal Rettore o dal Delegato alla Terza Missione e composta dal Direttore generale o suo Delegato, dal Prorettore alla Ricerca, dal Delegato alla Terza Missione e da tre docenti in rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore. La Commissione può essere integrata da esperti del settore interni all'Ateneo o, qualora non fossero disponibili, anche esterni, scelti mediante apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica. I componenti nominati dal Senato Accademico durano in carica tre anni accademici. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 5

COMPETENZE E OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE TERZA MISSIONE

1. La Commissione ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito alla costituzione degli *spin off* ed in materia di brevetti di Ateneo. La Commissione può chiedere informazioni nonché supporto, a tutte le strutture dell'Ateneo, per l'espletamento dei propri compiti. I componenti della Commissione si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei proponenti dell'idea di impresa *spin off* oggetto della valutazione. Tutti i membri della Commissione nonché gli eventuali esperti sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di *spin off*.

2. La Commissione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione, esprimerà parere motivato in merito alla costituzione dello *spin off*. La Commissione avrà, in particolare, il compito di:

- a) valutare la presenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'accreditamento dello *spin off*;
- b) valutare le proposte per la costituzione di *spin off*, con particolare riferimento alla qualità scientifica del progetto, alla sua coerenza con gli ambiti ed i risultati della ricerca scientifica svolta nell'Ateneo, alle sue potenzialità di sviluppo sul mercato, alla composizione del capitale sociale, all'impegno dei proponenti, alla opportunità di estendere la partecipazione sociale e alla coerenza complessiva della richiesta;
- c) valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università allo *spin off* e, in caso di esito positivo, proporre una possibile quota di partecipazione dell'Ateneo;
- d) acquisire le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della compagine sociale dipendenti dell'Ateneo e valutare l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse ed il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- e) valutare le proposte di convenzione, di cui al successivo art. 8, che regolano i rapporti tra Università e *spin off*, ai fini dell'utilizzazione delle strutture e del personale dell'Università.

ART. 6

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1. La procedura di accreditamento delle società si articola nelle seguenti fasi:

a. Analisi preliminare di fattibilità

I soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento interessati a valutare in via preliminare la possibilità di costituzione di uno *spin-off* possono usufruire dei servizi di supporto della struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico per illustrare la propria idea imprenditoriale ed essere supportati nelle prime valutazioni, nell'analisi del mercato di riferimento, nelle verifiche su requisiti e incompatibilità, nello sviluppo, nella definizione e nella strutturazione dell'idea imprenditoriale stessa. Il personale del suddetto ufficio è tenuto alla tutela della riservatezza e della confidenzialità delle informazioni ricevute nell'espletamento delle attività connesse alle suddette verifiche.

b. Predisposizione del *business plan*

A seguito delle verifiche preliminari, ove sussistano i presupposti, il *team* dei proponenti procederà con la redazione del *business plan* dello *spin off*. Nella fase di redazione del *business plan* è dovere dei proponenti avviare un confronto con le strutture dipartimentali di appartenenza in merito ai contenuti dell'iniziativa imprenditoriale che si intende attivare, con particolare riferimento all'oggetto del *business*, ai risultati di ricerca che si intendono valorizzare, all'impegno che si prevede di dedicare allo *spin-off*, alla richiesta di incubazione in spazi dipartimentali e all'eventuale utilizzo di attrezzature e altre risorse. I risultati del predetto confronto contribuiscono a determinare la coerenza, la solidità dell'idea e la descrizione dei ruoli e delle mansioni del *team* proponente, al fine di valutare eventuali cause di incompatibilità ed evitare il conflitto di interessi fra gli obiettivi e i prodotti dello *spin off* e l'attività propria delle strutture universitarie.

c. Istruttoria della richiesta di accreditamento dell'impresa *spin off*

La proposta di accreditamento, al termine delle due fasi precedenti, è inviata all'ufficio dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, corredata di un progetto imprenditoriale contenente:

1. gli obiettivi;
2. *executive summary* e *business plan*;
3. le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
4. il carattere innovativo del progetto e la sua coerenza con gli ambiti ed i risultati della ricerca scientifica svolta nell'Ateneo;
5. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
6. la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale dell'Ateneo coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *spin off*, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutarne la compatibilità ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
7. le modalità dell'eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
8. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con il relativo Regolamento di Ateneo;
9. i *curricula* dei soci;
10. le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei proponenti;
11. ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale.

La proposta di accreditamento viene trasmessa, dal predetto ufficio, che ne cura l'istruttoria, alla Commissione Terza Missione affinché, dopo attenta valutazione, esprima il proprio parere.

d. Presentazione della proposta agli Organi Accademici e deliberazioni:

Qualora il parere della Commissione Terza Missione sia favorevole, la proposta di accreditamento dell'impresa verrà trasmessa al Consiglio della struttura presso cui l'impresa chiede di essere incubata che delibera in merito alla proposta di accreditamento e, in caso di assenso, correda la delibera della planimetria dei locali e degli spazi resi disponibili per l'attività dello *spin off*.

Acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Terza Missione e del Consiglio della struttura presso la quale lo *spin off* richiede di essere incubato, la proposta di accreditamento verrà sottoposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, corredata del progetto imprenditoriale di cui alla precedente fase c), nonché della seguente documentazione:

- a) estratto del verbale della Commissione Terza Missione;
- b) estratto della delibera del Consiglio della struttura presso cui lo *spin off* sarà incubato, corredata della planimetria dei locali e degli spazi resi disponibili;
- c) bozza della Convenzione, di cui al successivo art. 8, tra la costituenda impresa e l'Università, regolatrice di tutti i reciproci rapporti (autorizzazione delle condizioni di utilizzo di spazi, di attrezzature, personale e orari di lavoro, proprietà intellettuale, eventuale utilizzo di logo, marchio e altri segni distintivi dell'Università ai sensi del Regolamento disciplinante la materia, ecc.).

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli *spin off* i proponenti dell'iniziativa.

ART. 7

SPIN OFF UNIVERSITARI

1. In caso di *spin off* universitari, alla proposta di accreditamento, oltre alla documentazione prevista dal precedente articolo, dovranno essere allegati anche le bozze di statuto e di eventuali patti parasociali; l'eventuale proposta di nomina dei rappresentanti dell'Università in seno all'assemblea societaria; l'eventuale proposta di nomina dei rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della società, qualora previsti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello *spin off*, determinandone la percentuale che potrà consistere, anche esclusivamente, nel conferimento di beni in natura e non potrà, comunque, essere superiore al 10% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità, il Consiglio disponga diversamente.

3. La percentuale di partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento di azioni o quote, nonché la presenza di propri rappresentanti negli organi di amministrazione e di controllo dello *spin off*. A tal fine, lo Statuto dello *spin off* dovrà, tra l'altro, prevedere che:

- a) in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle azioni o quote, spetti ai soci dello *spin off*, tra cui l'Università, il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove tale prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento espresso dall'Università;
- b) lo *spin off* sia amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e che, in ogni caso, sia riservato all'Università il diritto di nominare almeno un consigliere, in caso di tre membri, e due, in caso di cinque;

- c) la possibilità per l'Università di nominare un membro dell'organo di controllo e/o revisione, se previsto e, in caso di organo monocratico, la previsione dell'esplicito assenso, da parte dell'Università, sul nominativo proposto.
4. Lo Statuto dello *spin off* in forma di società per azioni dovrà contenere altresì:
- a) una clausola che escluda il requisito della quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle delibere annullabili, ai sensi dell'art. 2377, comma 3, c.c.;
 - b) una clausola che consenta, in ogni caso, all'Università la denuncia al Tribunale ex art. 2409 Cod. Civile.
5. I soci dello *spin off* dovranno, inoltre, sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, tramite i quali si preveda che:
- a) debbano essere preventivamente approvate dall'Università le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche all'oggetto sociale, proroghe del termine e modifica delle regole relative alla circolazione di azioni o quote;
 - b) in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite stesse;
 - c) è garantita all'Università un'espressa clausola di gradimento in ordine ad eventuali ingressi di nuovi soci;
 - d) allo scadere dei patti parasociali ed in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di mutamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie o nell'ipotesi di fuoriuscita dell'Università, venga riconosciuta alla stessa, a sua scelta, oltre al diritto di recesso, anche una opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa tra le parti o, in caso di disaccordo, determinato da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, tenuto conto del valore di mercato della società. Il prezzo, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione.
6. Dopo un primo periodo di avvio dell'impresa, l'Università può valutare l'opportunità di fuoriuscire dalla compagine sociale dello *spin off*. L'individuazione del momento e delle condizioni di uscita dallo *spin off* vengono valutati per ogni singolo caso, tenendo in opportuna considerazione valutazioni di convenienza dell'investimento, di presenza di condizioni per l'uscita favorevoli e di peculiarità del settore tecnologico della società.

ART. 8

RAPPORTI TRA UNIVERSITA' E SPIN OFF

1. I rapporti tra l'Università e gli *spin off*, partecipati o meno dall'Università, sono regolati da apposita Convenzione della durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori due anni, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentita la Commissione Terza Missione ed il Senato Accademico.
2. La Convenzione disciplina:
- a) le modalità di eventuale concessione in uso dei locali e delle attrezzature, con elenco dettagliato degli stessi, stabilendo la puntuale definizione degli obblighi scaturiti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - b) l'obbligo dello *spin off* di predisporre un Piano di sviluppo in merito alle ricadute in termini di potenziamento e valorizzazione delle attività dell'Ateneo (stipula di

contratti per conto terzi, acquisizione di proprietà intellettuali, finanziamento di borse di studio e/o di dottorato, contatti per nuove opportunità di ricerca, ecc.);

- c) l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per il personale dello *spin off* nonché per la responsabilità civile per danni a persone e/o a cose, ivi incluso il personale universitario ed i beni mobili ed immobili dell'Ateneo;
- d) l'eventuale impegno ad ospitare presso gli *spin off* gli studenti iscritti all'Università per i periodi di tirocinio formativo qualora previsti dai Regolamenti didattici;
- e) le modalità dell'eventuale uso del logo e/o del marchio dell'Università degli Studi di Messina, nel rispetto del Regolamento per l'uso del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Messina e per la concessione del patrocinio;
- f) gli eventuali servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli *spin off*;
- g) le modalità di partecipazione del personale dell'Ateneo ad attività a favore dello *spin off*, nel rispetto delle incompatibilità e dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- h) l'obbligo dello *spin off* di fornire all'Università ogni informazione utile sull'attività della società, al fine di una corretta valutazione dell'andamento economico-finanziario della stessa e di ogni eventuale incompatibilità tra le attività sociali e gli altri scopi istituzionali dell'Università.

3. Il Direttore del Dipartimento che ospita lo *spin off* vigilerà sullo svolgimento dei compiti istituzionali del personale universitario afferente al Dipartimento coinvolto nelle attività dello *spin off*, sul corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature del Dipartimento, nonché sul rispetto di quanto altro previsto dal presente Regolamento ed è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Rettore e al Direttore Generale.

ART. 9

MONITORAGGIO E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti nella Convenzione Spin Off di cui al precedente art. 8 e monitorare l'andamento economico-finanziario degli *spin off* viene assegnato ad un Gruppo di lavoro *audit*, nominato con Decreto Rettorale. Il Gruppo di lavoro *audit* verifica altresì l'adempimento di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Al termine dell'esercizio sociale, e, in ogni caso, entro il 30 maggio di ogni anno, gli *spin off* sono tenuti ad inviare alla struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, che trasmette la documentazione per le successive verifiche al Gruppo di lavoro *audit*, una relazione, con allegato il bilancio di esercizio dell'anno precedente, contenente:

- a) dati economici, finanziari e patrimoniali sintetici;
- b) indicazione dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato che hanno contribuito al fatturato;
- c) indicazioni sullo stato di avanzamento del Piano di sviluppo di cui al precedente art. 8, comma 2 lett. b);

- d) indicazione del personale dell'Ateneo, dipendente e non, che è socio dello *spin off* o svolge attività a favore della società, con indicazione dell'attività svolta, dell'impegno temporale e del relativo compenso;
- e) indicazione dei rapporti di collaborazione in essere con strutture dell'Università;
- f) eventuali problematiche e criticità riscontrate;
- g) prospettive di sviluppo e di *business* per i successivi tre anni.

3. Eventuali modifiche dello Statuto societario, del capitale sociale o della compagine sociale devono essere comunicati entro 30 gg. dalla loro approvazione all'ufficio dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, che trasmette la documentazione per le successive verifiche al Gruppo di lavoro *audit*.

4. Il Gruppo di lavoro *audit*, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente comma 1, trasmette al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo una relazione riepilogativa riguardante l'attività degli *spin off* svolta nell'anno precedente, segnalando eventuali criticità ed evidenziando i risultati positivi ottenuti.

5. In ogni caso, il personale dell'Università che partecipa a qualsiasi titolo allo *spin off* dovrà comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

6. I professori ed i ricercatori e il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo operanti negli *spin off* devono riferire altresì annualmente, rispettivamente, al Rettore e al Direttore Generale in merito allo svolgimento per lo *spin off* di attività non comprese tra quelle istituzionali.

7. Tutti i dati personali saranno trattati ed elaborati solo per scopi interni all'Ateneo e distribuiti pubblicamente solo in forma aggregata, fatti salvi le informazioni relative al ruolo svolto dal personale universitario all'interno degli *spin off* nonché i dati di cui al precedente comma 5 che sono pubblicati sul sito web di Ateneo – Sezione Amministrazione trasparente, a cura del personale dell'Università interessato, titolare dei suddetti dati. In caso di *spin off* universitari, sono pubblicate altresì le informazioni richieste dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33/2013, a cura della struttura dell'Ateneo competente in materia di società partecipate.

ART. 10

DURATA DELLA QUALIFICA DI SPIN OFF

La qualifica di *spin off* universitario o accademico, è mantenuta dalla società per la durata massima di tre anni e potrà essere prorogata, previo parere della Commissione Terza Missione e del Consiglio del Dipartimento ospitante, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, per un ulteriore periodo di anni due, ricorrendone particolari ragioni di convenienza e/o opportunità.

ART. 11

PROPRIETÀ' INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo *spin off* appartiene alla società stessa.

2. Nel caso in cui lo *spin off* decida di cedere o dare in licenza i titoli di proprietà intellettuale appartenenti alla società stessa, dovrà darne comunicazione alla Università, indicando le condizioni contrattuali con le quali intenda stipulare il contratto di cessione o di licenza con i terzi.
3. L'Università potrà esercitare un diritto di prelazione entro giorni 30 naturali e consecutivi dall'avvenuta comunicazione delle suddette condizioni. Qualora l'Università non esprima entro il termine precedentemente indicato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, lo *spin off* potrà considerarsi libero di procedere alla negoziazione dei suddetti titoli di proprietà intellettuale con i soggetti terzi interessati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i risultati della ricerca siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università. Nella superiore ipotesi, fatta salva la disciplina prevista del d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale" e s.m.i., la proprietà intellettuale dei risultati generati verrà individuata sulla base di appositi preventivi accordi tra l'Università di Messina e lo *spin off*.

ART. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli *spin off* già accreditati dovranno conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.